

Il “teorema accusatorio”

06 Ottobre 2021

Vincenzo Giuseppe Giglio

Si sente e si legge spesso, a proposito di giudizi penali, l'espressione “**teorema accusatorio**”.

Quasi mai è usata da sola: è usuale infatti accompagnarla con participi passati come “demolito”, “crollato”, “smontato”, “smentito” o, al contrario, “confermato” o “avallato” o altri verbi affini.

Secondo il vocabolario Treccani il teorema, soprattutto se si parla di matematica e scienze deduttive, è un enunciato che può essere dimostrato, cioè dedotto logicamente dagli enunciati primitivi, detti assiomi o postulati.

Questi ultimi, a loro volta, sono, sempre secondo il Treccani, verità o principi che si ammettono senza discussione in quanto evidenti di per se stessi.

I semplici passaggi definitivi appena accennati rendono chiaro quanto sia improprio l'abbinamento tra i due concetti di teorema e di accusa.

Il primo si risolve infatti in una dimostrazione già avvenuta, la seconda è soltanto un'ipotesi cui seguiranno plurime verifiche che potranno portare alla sua conferma o alla sua smentita.

Sono considerazioni scontate e le cronache giudiziarie ne sono un'ottima conferma.

Resta però un problema ed ha a che fare con la **formidabile capacità inerziale delle parole**, del tutto indipendente dal loro uso inappropriato come dalla paternità del loro conio.

Se un magistrato del pubblico ministero eleva la sua tesi al rango di teorema mirabile, se un avvocato chiamato a confutarla afferma che il teorema fa acqua da tutte la parti, se un cronista la diffonde e ancora una volta si serve di quel sostantivo, tutti costoro avranno reso un pessimo servizio alla verità, **accostandole e assimilandole confusamente ciò che verità non è.**

Tutto questo accade quotidianamente e concorre, come un frammento niente affatto trascurabile, a comporre un affresco fatto di conferenze stampa, di apparizioni pubbliche diffuse, di messaggi etici o eticheggianti, di consigli non richiesti o rimproveri ancora meno graditi alla politica e alle istituzioni, insomma di un migliorismo la cui legittimità diventa sempre più discutibile.

Una narrazione quanto mai dannosa e disturbante e quando ce ne libereremo, anche grazie ad input europei portati ad effetto con colpevole ritardo, non sarà mai troppo presto.

TAG: *teorema accusatorio, magistratura, magistrati, Pubblico ministero*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di

commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.